



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO SULLE RELAZIONI E LA COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA NUOVA ZELANDA, DALL'ALTRA, FATTO A BRUXELLES IL 5 OTTOBRE 2016

Art. 30

Cooperazione nell'attività di contrasto

Le parti convengono di assicurare la cooperazione tra le autorità, le agenzie e i servizi di contrasto e di contribuire a sventare e smantellare le minacce della criminalità e del terrorismo transnazionale comuni a entrambe. La cooperazione tra autorità, agenzie e servizi di contrasto può attuarsi sotto forma di assistenza reciproca nelle indagini, di condivisione di tecniche investigative, di corsi di formazione e di addestramento comuni per gli operatori preposti all'attività di contrasto e di ogni altro tipo di attività congiunta e di assistenza determinato di comune accordo tra le parti.

Versione in vigore dal 29 ottobre 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016
Estremi	Legge 12 ottobre 2020, n. 138
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-138-2020/art-30>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it